

Cassazione. La Corte precisa che la modifica della vita della compagine dà diritto alla fuoriuscita

Srl, recesso se cambia la durata

Collocare il limite al 2100 equivale a non prevedere scadenza



GIURISPRUDENZA

Giovanni Negri
MILANO

Il socio di una Srl può esercitare il diritto di recesso quando viene modificata la durata della società. Lo precisa la Corte di cassazione con la sentenza n. 9662 della Prima sezione civile depositata ieri. La pronuncia ha così avallato la decisione della Corte d'appello di Milano favorevole alla fuoriuscita dalla compagine sociale di una Srl da parte di una Sas che non aveva acconsentito all'eliminazione della causa di recesso prevista dalla legge in relazione alla durata della società. Per i giudici

milanesi la fattispecie in discussione è assimilabile a quella prevista dall'articolo 2473, comma 1 del Codice civile che riconosce il diritto di recesso ai soci che non hanno detto di sì alla cancellazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo.

La Cassazione sottolinea come l'articolo 2473 dispone che il diritto di recesso deve essere riconosciuto in ogni caso ai soci che non hanno dato il loro assenso a una serie di ipotesi di modifiche statutarie e tra queste rientra anche quella dell'eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo. Il secondo comma del medesimo articolo, poi, prevede che, nel caso di società contratta a tempo indeterminato, il diritto di recesso compete al socio in ogni momento e può essere esercitato con un preavviso di almeno 180 giorni, ma l'atto costitutivo può prevedere un

periodo di preavviso con durata maggiore purché non superiore a un anno.

Per la Corte passare da un regime di durata a tempo indeterminato della società, con la conseguenza di un diritto di recesso che può essere esercitato sempre, a un regime con una durata predeterminata, che esclude la possibilità del recesso senza scadenze, equivale nei fatti a un'ipotesi di eliminazione di una causa di recesso.

Nel caso esaminato alla società era stata fissata una durata statutaria di fino al 2100. Una scadenza talmente spostata nel tempo da fare ritenere alla Corte assolutamente possibile l'assimilazione alla durata a tempo indeterminato. Tanto più se si tiene conto che la riforma del diritto societario ha potenziato notevolmente il diritto di recesso nelle Srl, tenendo conto soprattutto delle caratteristiche di questa forma societaria che

MASSIMA

Il coordinamento logico di queste disposizioni (cioè tra il primo e il secondo comma dell'articolo 2473 del Codice civile sull'esercizio del diritto di recesso, ndr) fa ritenere che il passaggio da un regime di durata a tempo indeterminato della società, che comporta il corollario legale del diritto del socio al recesso ad nutum, a un regime di durata a tempo determinato, che tale regime esclude, equivale, senza che possa parlarsi di indebita estensione delle ipotesi di recesso e di conseguente violazione dell'articolo 2473 del Codice civile, a una ipotesi di eliminazione di una causa di recesso.

Corte di Cassazione, Prima sezione civile sentenza n. 9662 depositata il 22 aprile 2013

si distingue per la ristrettezza della compagine dei soci, per il carattere familiare dell'investimento e, spesso anche della gestione. Da una parte, ricorda la Cassazione, il legislatore ha voluto differenziare maggiormente la società a responsabilità limitata da quella per azioni, ma, dall'altra, ha voluto tutelare i soci di minoranza favorendo l'accessibilità al recesso come contropartita delle ampie facoltà di controllo attribuite ai soci di maggioranza.

Ai soci di minoranza la nuova versione del Codice civile offre così una chance di fuoriuscita rafforzata per quanto riguarda la partecipazione a una società che non ha più i connotati essenziali selezionati dall'investitore. La possibilità di recesso senza limiti di tempo, in caso di indeterminata, rappresenta un profilo di affidamento che il legislatore ha inteso tutelare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Professionisti. Le indicazioni dei consulenti del lavoro

Albi speciali da costituire per le nuove società

Francesca Milano
MILANO

Le società tra professionisti sono diventate operative: da ieri è infatti possibile costituirle una, seguendo le regole dettate dal decreto ministeriale n. 34 dell'8 febbraio. In questa prima fase gli Ordini professionali sono chiamati ad adeguarsi: i primi a farlo sono stati, ieri, i consulenti del lavoro. Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti ha emanato la circolare n. 1092 con cui si forniscono le istruzioni per la costituzione delle StP.

La circolare riporta le istruzioni già previste dal decreto ministeriale: si sottolinea, infatti, che le società multidisciplinari dovranno essere iscritte nel registro dell'Ordine re-

L'iscrizione all'Albo speciale avrà un costo stabilito dall'Ordine: per i consulenti i Consigli provinciali, attraverso l'allegato 2 alla circolare di ieri, dovranno fissare la quota annuale di iscrizione all'albo della StP, «che sarà pari alla quota prevista per l'iscrizione individuale delle persone fisiche, anche nella ripartizione fra la parte destinata al Consiglio provinciale e quella destinata al Consiglio nazionale, che attualmente è stabilita in 190 euro».

Una volta costituita la società presso un notaio, i soci devono presentare la richiesta al Consiglio provinciale, che avrà 60 giorni per convalidare l'iscrizione della StP nella sezione dell'Albo speciale. Prima della convalida, però, l'Ordine dovrà verificare il rispetto dei requisiti imposti dal decreto (tra cui, in particolare, il rapporto dei 2/3 tra soci professionisti e soci di capitale). L'elenco completo dei controlli che il Consiglio provinciale dell'Ordine deve effettuare è messo nero su bianco nella checklist per la procedura di iscrizione (allegato 4).

Nella circolare il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro specifica anche che «sia il socio professionista, che la StP, sono soggetti alle norme deontologiche e disciplinari dell'ordine al quale risultino iscritti. Per un corretto monitoraggio dell'attività esercitata sotto forma societaria, è fatto obbligo al consulente del lavoro comunicare al proprio ordine di appartenenza eventuali partecipazioni in StP iscritte presso altri Ordini o collegi».

francesca.milano@ilssole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA

APPROFONDIMENTO ON LINE

La circolare dei consulenti del lavoro
www.ilssole24ore.com/norme

CONSIGLIO FORENSE

Sportello degli avvocati per i cittadini

Via libera allo sportello per il cittadino, con un avvocato che orienta l'utente sui tempi e i costi della giustizia. I "punti di informazione" saranno istituiti presso tutti i consigli degli ordini non oltre il 30 novembre 2013. La deadline è indicata dal Regolamento con il quale il Consiglio nazionale forense ha attuato l'articolo 30 della legge professionale (247/2012). Gli avvocati addetti allo sportello, iscritti in un apposito elenco in base alle materie di competenza, avranno il ruolo di informare, gratuitamente, il cittadino sui probabili costi e i tempi di un'azione giudiziaria. Compito del legale sarà anche quello di illustrare l'utilità della prestazione professionale non solo in funzione di un contenzioso ma anche di una possibile azione di prevenzione. Le altre informazioni riguardano gli obblighi e i diritti che derivano dall'"ingaggio" del legale e la possibilità di rivolgersi al Consiglio dell'Ordine se non ci si accorda sul compenso del difensore. Quello che il legale non può fare è dare consulenze o sfruttare l'occasione per trovare dei clienti, per se stesso, per «vicini-parenti o colleghi di studio», pena la cancellazione dall'elenco.

«Il nuovo ordinamento forense - sottolinea il presidente del Cnf, Guido Alpa - restituisce l'avvocatura al suo rilievo costituzionale legato al diritto fondamentale della difesa».

P. Mac.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Diritto di famiglia. Posizioni divergenti della giurisprudenza

Fondo patrimoniale, rebus scioglimento

Angelo Busani

Il fondo patrimoniale può essere sciolto per volontà dei coniugi che l'hanno istituito? Occorre inoltre l'autorizzazione giudiziale? Queste domande continuano ad avere in giurisprudenza valutazioni opposte.

L'ennesimo episodio di contrasto è rappresentato dal decreto del 6 marzo 2013 del Tribunale di Milano, ove si afferma la libertà dei coniugi di provvedere allo scioglimento del fondo; e dal decreto del Tribunale dei Minorenni di Ancona del 19 marzo 2013, dove si nega in ogni caso la possibilità di sciogliere il fondo.

Il tema giuridico è se il fondo

patrimoniale sia una convenzione matrimoniale modificabile e quindi cessabile, come è possibile per tutte le convenzioni matrimoniali (articolo 163 del Codice civile) oppure se dall'articolo 171 del Codice civile (cessazione del fondo patrimoniale solo in caso di annullamento o di scioglimento del matrimonio)

CONTRASTO

Per i giudici di Milano la cessazione volontaria è ammissibile; per quelli di Ancona lo è solo con la fine del matrimonio

debba desumersi un principio di non cessazione se non nei casi previsti dalla legge.

Secondo i giudici di Milano, l'articolo 171 riguarda esclusivamente le ipotesi di cessazione "legale" del fondo e ritiene perciò ammissibile la cessazione volontaria per mutuo consenso dei coniugi, pur in presenza di figli minori: revocabilità per mutuo consenso non essere limitata, poiché non vi sono previsioni di legge in tal senso e si tratterebbe di un limite che si porrebbe in contrasto con la salvaguardia della autonomia privata dei coniugi/genitori.

Pertanto, il Tribunale milanese conclude affermando che

i coniugi possono formare liberamente l'atto pubblico di modifica o di risoluzione dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale, senza necessità di autorizzazione da parte delle autorità giudiziarie, pur in presenza di figli minorenni.

Per i giudici marchigiani, invece, il fondo patrimoniale non può avere termine se non nei casi di cui all'articolo 171, comma 1, del Codice civile e cioè «nei casi di cessazione est tunc o ex nunc degli effetti civili del matrimonio. È, infatti, da ritenersi sottratta alla volontà contrattuale dei genitori la possibilità di far cessare il fondo patrimoniale, dopo che siano

nati dal matrimonio dei figli, in quanto la presenza di questi ultimi nella famiglia imporrebbe comunque di considerare pregiudizievole ai medesimi la cessazione del fondo».

Quest'ultima posizione appare eccessivamente rigorosa: nella prassi professionale si stipula senza problemi moltissimi atti di cessazione di fondo patrimoniale. Tanto è vero che, sotto il profilo tecnico, il Tribunale di Milano dichiara il proprio «non luogo a provvedere» sull'istanza di autorizzazione alla cessazione, come a dire: la cessazione del fondo è talmente un risultato che i coniugi possono perseguire con la loro sola volontà, che non vi è bisogno di alcun "permesso" giudiziale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA



FRODI AI FONDI EUROPEI: L'ITALIA E' SUL PODIO
Gli italiani si distinguono in Europa per l'uso improprio dei fondi comunitari.

L'Italia, purtroppo, si aggiudica la medaglia d'argento nella virtuale olimpiade dei truffatori dell'Unione Europea. Siamo in effetti il paese degli estremi: pur essendo tra i principali contribuenti europei e tra i meno "bravi" nell'utilizzo delle risorse provenienti da Bruxelles, l'annuale rapporto dell'OLAF - l'Ufficio anti-frode europeo - ci classifica come il secondo paese in Europa per irregolarità e truffe ai danni dei fondi comunitari.

Le irregolarità e le frodi per la programmazione 2007-2013 si assestano finora a 121 milioni di euro. Per la maggioranza (81%), i casi riguardano irregolarità, mentre le frodi si attestano al 19%. Per quasi uno su cinque (il 18%) si tratta di mancato rispetto delle regole di gestione e di documentazione irregolare. Il 16% è dovuto invece alla presentazione di documenti falsi, come il rilascio di false certificazioni liberatorie da parte di fornitori, documenti di supporto e dichiarazioni false sui requisiti essenziali per l'accesso al finanziamento. Infine, per il 15% figura invece la documentazione incompleta o non corretta, come la mancata presentazione della rendicontazione o la presentazione di documenti contabili non ammissibili. Con 41 indagini in corso siamo secondi solo alla Bulgaria (81), seguiti dalla Romania (36) e dalla Polonia (17).

Per "proteggere gli interessi finanziari e la reputazione dell'Unione", l'OLAF monitora ogni anno molte situazioni sospette, la maggior parte delle quali (52%) segnalate attraverso soffiate pervenute grazie ad un sistema di denuncia che garantisce l'anonimato ai delatori.

Associazione ISES (www.associazioneises.org), proprio grazie al contributo dell'OLAF, il 31 maggio 2013 organizzerà a Milano, presso la Rappresentanza in Italia della Commissione europea, la conferenza "EU Funded Projects: law and administrative practices in the field of fraud prevention" che riunirà funzionari pubblici e professionisti che lavorano per Autorità di Gestione, di Certificazione, di Audit, di Società di revisione dei conti e strutture di coordinamento provenienti da Italia, Romania e Polonia per analizzare il fenomeno sopra descritto. Alla conferenza parteciperanno anche i rappresentanti del Nucleo della Guardia di Finanza per la repressione delle frodi nei confronti dell'UE per presentare la loro esperienza.

La conferenza, strutturata in una serie di panel, favorirà la discussione, approfondirà le strategie, gli strumenti di gestione e le procedure per denunciare frodi e irregolarità ai danni del bilancio dell'Unione Europea.

Tale evento rappresenterà un'occasione unica per chi si occupa di gestione di progetti finanziati dall'Unione Europea per potersi confrontare e per poter trasferire buone prassi sul tema al fine di prevenire frodi ed irregolarità per la protezione degli interessi finanziari dell'Unione Europea.

Per ulteriori informazioni: www.no-fraud.eu o scrivete a: info@no-fraud.eu



Questo articolo è stato pubblicato con il sostegno del Programma dell'Unione Europea Hercule II (2007-2013). Il programma è attuato dalla Commissione europea ed è stato istituito per promuovere le attività di lotta anti-frode che ledono gli interessi finanziari dell'UE, tra cui il contrabbando di sigarette e la contraffazione. Questo articolo riflette la visione dell'autore e la Commissione europea (OLAF) non è responsabile dell'uso che potrebbe essere fatto delle informazioni in esso contenute. Le informazioni contenute in questo articolo non riflettono necessariamente la posizione o l'opinione della Commissione europea.

TE.AM. Teramo Ambiente S.p.A.
ESTRATTO AVVISO DI GARA
Si rende noto che la TE.AM. Teramo Ambiente S.p.A. indice procedura aperta, "PER LA FORNITURA DI CONTENITORI E BUSTE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA".
L'importo complessivo a base d'asta annuo è pari ad Euro 449.279,25 IVA esclusa, per la durata anni 2 (due) decorrenti dalla data di stipula del contratto, salvo proroga di 1 anno.
La fornitura è distinta in due lotti:
LOTTO 1) Importo a base d'asta annuo Euro 132.533,00 IVA ESCLUSA (CIG 50616795A5).
LOTTO 2) Importo a base d'asta annuo Euro 316.746,25 IVA ESCLUSA (CIG 50616795A5).
L'aggiudicazione dell'appalto avverrà, per ogni singolo lotto, con il criterio del prezzo complessivo più basso, determinato mediante offerta a prezzi unitari.
TERMINI DI RICEZIONE DELLE OFFERTE: 20/06/2013 ore 12.00.
INDIRIZZO: TE.AM. Teramo Ambiente S.p.A. Via Delfico, 73, 64100 Teramo.
APERTURA OFFERTE: P. seduta pubblica il giorno 20/06/2013 ore 15.00 - in seduta pubblica il giorno 10/07/2013 ore 15.00 presso TE.AM. Teramo Ambiente S.p.A. Via Delfico, 73, 64100 Teramo.
Il bando integrale è visionabile sul sito www.teramoambiente.it, sul sito del Ministero dei LL.PP. www.serviziopubblici.it ed è stato inviato in data 17/04/2013 alla G.U.C.E. e pubblicato in estratto sulla G.U.R.I. n. 47 del 22/04/2013.
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Pierangelo Stirpe
TE.AM. Teramo Ambiente S.p.A.
IL PRESIDENTE
Dott. Fernando Cantagalli

SYSTEM COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA
PER LA PICCOLA PUBBLICITÀ SU IL SOLE 24 ORE n° verde
Tel. 800-069328
E-MAIL: spartelloyes@ilssole24ore.com
GRUPPO 24 ORE
La cultura del fatto

A TUTTI GLI ENTI PUBBLICI E ISTITUZIONI
PER LA PUBBLICITÀ LEGALE SU IL SOLE 24 ORE: SYSTEM COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA
Tel. 02.3022.3594
Tel. 02.3022.3257/3126
Fax 02.30223259
E-MAIL: legale@ilssole24ore.com
GRUPPO 24 ORE
La cultura del fatto

In collaborazione con GRUPPO 24 ORE

SCELTE DI SUCCESSO

STORIE DI ECCELLENZA IN ITALIA

16 MAGGIO 2013

Sala Collina - GRUPPO 24 ORE
Via Monte Rosa 91 - Milano

OPERATIONAL EXCELLENCE SUMMIT 2013

STORIE DI ECCELLENZA

PROGRAMMA

- 09.00 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI
- 09.30 **BENVENUTO E INTRODUZIONE LAVORI**
MATTEO BONFIGLIOLI - Presidente Bonfiglioli Consulting
IMPRESSE E TERRITORI: LO STATO DELL'ARTE
FRANCESCO ANTONIOLI - Il Sole 24 ORE
ESSERE IMPRESSE ECCELLENTE OGGI: CON IL LEAN WORLD CLASS® È POSSIBILE
MICHELE BONFIGLIOLI
Amministratore Delegato Bonfiglioli Consulting
PRESENTAZIONE RISULTATI BENCHMARKING STUDY 2013 SULL'ECCELLENZA OPERATIVA A LIVELLO NAZIONALE E INTERNAZIONALE
GIOVANNI MANDELLI - Capo Progetto Bonfiglioli Consulting
- 10.45 **OPEX AWARD 2013 - PREMIAZIONE**
- 11.00 Coffee Break
- 11.30 **I FATTORI DI SUCCESSO DELLA MANIFATTURA ITALIANA NELLA SFIDA GLOBALE**
MARCO FORTIS - Economista e Vice Presidente Fondazione Edison
TAVOLA ROTONDA
COMMENTI SULL'INDAGINE E SUI RISULTATI
MARCO FORTIS, MICHELE BONFIGLIOLI, BRUNO BERTOLI, UGO CARATTI, RICCARDO FAVA
- 12.45 Lunch
- 14.15 **SCELTE DI SUCCESSO: 5 STORIE DI ECCELLENZA IN ITALIA**
LA RICERCA DELL'ECCELLENZA FRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE: PRODOTTI E PROCESSI DI QUALITÀ IN MGM MONDO DEL VINO
ALFEO MARTINI - Amministratore
SOFIDEL E I SUOI ROTOLONI REGINA: IL PROGETTO LEAN WORLD CLASS® IN 10 STABILIMENTI EUROPEI
MASSIMILIANO VANNUCCHI - Vice Chief Operating Officer
L'APPLICAZIONE DEL LEAN WORLD CLASS® IN UN'AZIENDA FAMILIARE DI SUCCESSO: IL CASO BALTUR
RICCARDO FAVA - Amministratore Delegato e Direttore Generale
UNA TECNOLOGIA DI ECCELLENZA PER PROGETTARE IL FUTURO: L'ESTRUSIONE DEI PROFILATI DI ALLUMINIO IN METRA
BRUNO BERTOLI - Presidente
SILVIA BERTOLI - Direttore Sistemi Edilizia
BOSCH REXROTH ED IL RILANCIO DI UNA COMPETENZA TRASCURATA: IL LEAN MANAGEMENT COME CHIAVE PER LA SOLUZIONE AL CLIENTE
UGO CARATTI - Consigliere Delegato
- 17.00 Chiusura lavori

BONFIGLIOLI CONSULTING 40°
Highland Worldwide

Via Isonzo 61
40033 Casalecchio di Reno (Bo)
Tel. 051-2987011 - Fax 051-2987055
opexstudy@bcsoa.it
www.bcsoa.it
www.opexexcellence.eu

